

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 140

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

MANCINI GIACOMO

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 110 E 595, PRIMO E SECONDO CAPOVERSO, DEL CODICE PENALE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

il 2 dicembre 1965

*All'onorevole Presidente
della Camera dei deputati*

Roma

Roma, 30 novembre 1965.

L'onorevole Mancini Giacomo è stato querelato dal dottor Iannuzzi Raffaele per il reato di cui all'oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Roma con gli atti del procedimento (fascicolo n. 17824/65 della Procura di Roma).

*Il Ministro
REALE*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 3 novembre 1965.

Con atto in data 12 luglio 1965, il dottor Raffaele Iannuzzi proponeva querela, per il reato di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa, contro Quaglio Aldo

— direttore responsabile del quotidiano *Avanti!* — e contro l'onorevole Giacomo Mancini — Ministro dei lavori pubblici — autore di una lettera pubblicata sul n. 161 del 9 luglio 1965 del predetto quotidiano.

Lamentava il dottor Iannuzzi che l'onorevole Mancini nel suo scritto facendo riferimento all'articolo intitolato « La corrida socialista », pubblicato sul periodico *L'Espresso* dell'11 luglio 1965, nel quale erano state riportate da esso Iannuzzi alcune dichiarazioni rese dal predetto deputato nel corso di un colloquio svoltosi il 3 luglio 1965 in merito alla polemica insorta tra qualificati esponenti del Partito socialista italiano ed all'indirizzo politico della segreteria, aveva affermato che *L'Espresso* gli aveva attribuito opinioni e parole che non aveva mai detto, aveva aggiunto che gli estensori del servizio avevano inventato di sana pianta i giudizi espressi sulla segreteria del P.S.I., e avevano concluso che quanto era stato scritto su *L'Espresso* costituiva « un capovolgimento » della opinione da lui manifestata.

L'onorevole Mancini, avuta notizia — a norma della circolare ministeriale n. 553/345 del 12 agosto 1965 — del procedimento penale instaurato a suo carico a seguito della querela dello Iannuzzi, si avvaleva della facoltà pre-

vista dall'articolo 250 del Codice di procedura penale e dichiarava che con la lettera, a sua firma, pubblicata sull'*Avanti!* del 9 luglio 1965 non aveva inteso offendere la reputazione del predetto Iannuzzi ma soltanto fornire una chiara precisazione ed una non equivoca smentita alle circostanze ed ai fatti, contrari a verità, riportati nell'articolo redatto dallo Iannuzzi e pubblicato sul periodo *L'Espresso* col titolo « La corrida socialista ».

A sua volta esaminato, il dottor Iannuzzi confermava le circostanze di fatto esposte nella sua querela e specificava che nel suo

scritto si era attenuto scrupolosamente a quanto riferitogli dall'onorevole Mancini nel colloquio del 3 luglio 1965.

Ravvisando nel contenuto della lettera pubblicata, a sua firma, dall'onorevole Mancini sul n. 161 del quotidiano *Avanti!* del 9 luglio 1965, gli estremi del reato di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa, chiedo la prescritta autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

Il Procuratore della Repubblica
VELOTTI.